

# STATUTO

## TITOLO I

### Art. 1- Costituzione

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche (di seguito indicato come “Codice del Terzo Settore”), del Codice civile e della normativa in materia di Terzo Settore, l’organizzazione di volontariato denominata “BAOBAB EXPERIENCE ODV”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Codice del Terzo Settore, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, e agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

### Art. 2 - Sede

1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.  
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.  
Il Consiglio Direttivo comunica l’effettivo indirizzo della sede all’interno del Comune di Roma agli uffici competenti.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

### Art. 3 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

## TITOLO II

### Art. 4 - Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.  
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
  - assenza di fine di lucro



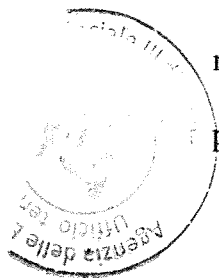
- democraticità della struttura
- gratuità delle prestazioni dei volontari associati
- elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- garantire la tutela dei diritti dei migranti;
- garantire ai migranti un'accoglienza che superi la logica dell'assistenzialismo;
- destinare figure professionali adeguate alle singole aree dell'accoglienza, allo scopo di offrire ai migranti un supporto qualificato;
- dare un volto a chi, per scappare da fame, guerre e persecuzioni, ha affrontato un viaggio spersonalizzante e restituire al migrante una centralità per l'abbattimento dei pregiudizi;
- sensibilizzare e promuovere i diritti umani, includendo anche azioni di pressione sulle istituzioni.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto



- legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore; e
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione persegue le suddette attività di interesse generale mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- autogestione della distribuzione dei pasti, e dei vestiti. La sinergia tra cittadini ed ospiti si realizzerà anche negli spazi di dialogo, con assemblee consultive miste, che permetteranno ai migranti di esprimere pareri circa i processi decisionali dell'Associazione;
- supporto legale, medico e psicologico offerto ai migranti, anche con la collaborazione di altre realtà che operano per l'accoglienza;
- promozione dell'integrazione dei migranti creando assieme ai volontari una piccola comunità, affinché possano iniziare a vivere una quotidianità diversa da quella che li ha spinti a fuggire. Saranno istituiti dei momenti dedicati al benessere degli ospiti, con attività sportive e spazi per la cura della persona.
- Inserimento abitativo e lavorativo;
- Supporto materiale, morale e legale ai migranti detenuti, al fine di garantire la possibilità di esercitare i propri diritti, di contatto con le famiglie di provenienza e di accesso alle misure alternative alla detenzione;
- organizzazione di manifestazioni, incontri informativi, eventi culturali che coinvolgano i migranti nella promozione dei propri diritti.
- Sulla base del contatto quotidiano con i migranti e con le realtà che lavorano per l'accoglienza, l'Associazione produrrà e divulgherà documenti di informazione e denuncia, per sensibilizzare l'opinione pubblica e svolgere un'opera di pressione sulle istituzioni.

Tutte le attività sono attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente

solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni prestabilite dal Consiglio Direttivo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione dell'opinione pubblica sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà svolgere, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste per le organizzazioni di volontariato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
6. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

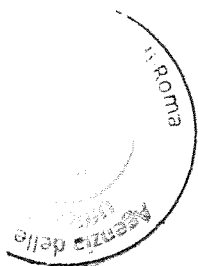
### TITOLO III

#### Art. 5 - Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente, che siano mosse da spirito di solidarietà e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta degli interessati, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l'interessato:

- indica nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo *e-mail* cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;



- dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'aspirante associato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, rimborsabile, rivalutabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Deve essere versata per intero al momento della richiesta di ammissione e ha validità fino al termine dell'anno solare in cui viene versata. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Art. 6 - Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di:
  - informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
  - consultare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
  - partecipare alle assemblee;
  - dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega in Assemblea, inter alia, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
  - eleggere e, se maggiori d'età, essere eletti alle cariche sociali;
  - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore e s.m.i.;
  - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'Associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato e secondo le modalità di versamento e i termini fissati

Entrate

dal Consiglio Direttivo, nonché di tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

### **Art. 7 -Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- decesso
- dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine, dell'onorabilità, del decoro e del buon nome dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

## **TITOLO IV**

### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente



- d) l'Organo di Controllo, se facoltativamente istituito dall'Assemblea (o obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore);
  - e) l'Organo di Revisione (obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore).
2. Tutte le cariche associative sono elettive, svolte a titolo gratuito e hanno durata da 1 a 3 anni, come determinato dall'Assemblea. Tutti i componenti sono rieleggibili.
- I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati. Per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

## **Art. 9 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina degli organi sociali per i quali l'Assemblea può deliberare che il voto sia segreto.
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
    - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi, le direttive generali e le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
    - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
    - c) approvare il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
    - d) nominare e revocare i componenti degli organi sociali, determinandone il numero e la durata;
    - e) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
  - b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa; e
  - c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

### **Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, a mano, posta elettronica o pubblicazione nel sito dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
- L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Assemblea  
11/11/2011

## **Art. 11 - Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici (i.e. Skype o Teams) alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;
  - b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

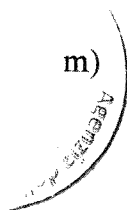
## **Art. 12 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica da uno a tre anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

### **Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, nonché di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  - a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vicepresidente;
  - c) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  - d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  - f) deliberare spese in nome e per conto dell'associazione
  - g) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  - h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  - i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
  - j) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - k) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - l) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  - m) indire adunanze, convegni, ecc.;



- n) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- o) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- p) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- q) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- r) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- s) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

#### **Art. 14 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo, l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno della riunione.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici (i.e. Skype o Teams) alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto:
  - a) nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;

*Agente delle F.F.*

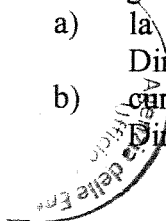
- b) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Art. 15 - Il Presidente**

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 4. Al Presidente in particolare compete:
  - a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - b) essere delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

### **Art. 16 - Il Segretario ed il Tesoriere**

- 1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al Segretario compete:
  - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;



- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari; e
  - d) disbrigo della corrispondenza.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
- a) tenere ed aggiornare i libri contabili nonché conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  - b) predisporre il bilancio dell'Associazione;
  - c) riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

## **Art. 17 Organo di Controllo**

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.  
Il componente dell'Organo dura in carica per tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
- i. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - ii. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - iii. attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida, di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
  - iv. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.
4. Ai membri dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## **Art. 18 - Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
  - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, a cura del Consiglio Direttivo;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 10 giorni dalla data della richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri deve avvenire, previa richiesta scritta, attraverso la fissazione di un appuntamento presso la sede dell'Associazione.

## **TITOLO V**

### **Art. 19 - Risorse economiche e beni**

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore, da:
- a) quote associative;
  - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
  - c) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  - d) contributi privati e pubblici, nonché apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  - e) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  - f) rendite patrimoniali;
  - g) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore; e
  - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore;
  - i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - j) donazioni e lasciti testamentari; da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione può possedere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

## **Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **Art. 21 – Esercizio finanziario e bilancio di esercizio**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e conservazione.
3. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.  
Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

## **Art. 22 - Bilancio Sociale**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore o nel caso il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio redige il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno per la definitiva approvazione.



## **Art. 23 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

## **TITOLO VI**

### **Art. 24 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione e devoluzione del patrimonio**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, allorquando istituito, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

### **Art. 25 - Personale Retribuito**

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore, cioè esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

### **Art 26 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati contro malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Assemblea

## **Art. 27 - Responsabilità della Associazione**

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

## **TITOLO VII**

## **Art. 28 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato, e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro, ed in particolare a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, e relative successive modifiche ed integrazioni, oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

## **Art. 29 - Norma Transitoria**

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

